Decreto esecutivo

concernente l'indennizzo alle Casse di compensazione per gli assegni familiari per la riscossione del contributo per il finanziamento dell'assegno familiare integrativo per gli anni 2014, 2015 e 2016

(del 30 novembre 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 48a del regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) del 23 giugno 2009

decreta:

Indennizzo (art. 48a Reg. Laf) Art. 1 L'indennizzo per la riscossione dei contributi per il finanziamento dell'assegno familiare integrativo è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari anche per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Entrata in vigore Art. 2 III presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2017.

Bellinzona, 30 novembre 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Decreto esecutivo

concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017

(del 30 novembre 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT) e in particolare l'articolo 322 LT;

decreta:

Reddito da sostanza immobiliare; valore locativo (art. 20 LT) Art. 1 Il valore locativo corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione.

²Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima.

Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa dipendente (art. 25 LT) a) Principio Art. 2 III contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

²Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).

³Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi; quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.

b) Spese di trasporto

- Art. 3 ¹Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
- a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
- b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.— l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
- c) per l'uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
- ²Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili.
- ³La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3'200.– l'anno).

c) Spese supplementari per doppia economia domestica

- Art. 4 ¹Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.
- ²La deduzione è stabilita come segue:
- a) se il contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
- b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 15.—, vale a dire fr. 30.— il giorno o fr. 6'400.— l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.
- ³Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.—l'anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4'800.—l'anno); se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.
- ⁴Se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare.

d) Spese supplementari di alloggio

- Art. 5 ¹Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.
- ²È ammessa la deduzione dell'effettivo costo fino a un massimo di fr. 800.— per l'affitto di una camera e dell'effettivo costo fino a un massimo di fr. 1'000.— per l'affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'art. 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

e) Lavoro a turni o notturno

Art. 6 ¹Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di aimeno 8 ore consecutive: fr. 15.— oppure fr. 3'200.— l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno e se la spesa è effettivamente sostenuta; questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'art. 4.

²Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.

³Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.

f) Altre spese professionali

Art. 7 ¹Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.

²La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.— l'anno oppure delle spese effettive; in quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

³La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

g) Attività accessoria

Art. 8 Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di fr. 800.— l'anno.

²Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa indipendente (art. 26 LT) Art. 9 Le spese di formazione a fini professionali che non sono considerate come spese aziendali e professionali giustificate possono, se ne adempiono le condizioni, rientrare nelle deduzioni generali ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. n LT.

Spese di formazione a fini professionali (art. 32 cpv. 1 lett. n LT)

Art. 10 Per spese di formazione a fini professionali si intendono le spese che permettono al contribuente di mantenere il suo posto di lavoro, di avanzare professionalmente o che sfociano in una qualifica professionale che permette di esercitare una nuova attività lucrativa dipendente o indipendente oppure di riprenderne una già esercitata precedentemente. Le spese di formazione a fini professionali includono le spese di formazione e perfezionamento, nonché le spese di riqualificazione riguardanti l'attività professionale.

Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)

- Art. 11 ¹Per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:
- 1. fr. 1'200.— se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
- 2. fr. 1'900.— se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

- 3. fr. 4'600.— se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli <u>non</u> rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
- 4. fr. 6'400.— se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
- 5. fr. 13'400.— se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

²In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

³Gli assegni o borse di studio fino a fr. 1'000.—l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte (artt. 106 e 107 LT) Art. 12 La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106 e seguenti LT e alle direttive federali in materia.

²Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:

Γ.			
<u> 1.</u>	Contributi AVS / AI / IPG	5.125% del salario lordo	
2.	Contributi AD	1.10%	(massimo fr. 1'630.20)
		0.50%	del salario lordo da fr. 148'201
3.	Contributi AINP	1.30%	del salario lordo, al massimo fr. 1'638.–
4.	Contributi alla previdenza professionale (2º pilastro)	5.50%	del salario lordo
5.	Deduzione per premi assicurativi e interessi sui	2.50%	del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 5'200.–)
	capitali a risparmio (esclusi i frontalieri con rientro	3%	del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 10°500.–)
	giornaliero)	3.25%	· F
		3.50%	con 1 figlio (massimo fr. 10'500.—) del salario lordo per i coniugi
		_	con 2 figli o più (massimo fr. 10'500)
6.	Deduzione per spese	fr. 5'8	00.— per frontalieri con rientro
	professionali (spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per	fr. 10'6	giornaliero con un solo reddito 00.— per frontalieri con rientro
	le altre spese necessarie alla professione)	п. 10 0	giornaliero coniugati con
		fr. 4'6	doppio reddito 00.— per gli altri contribuenti con un
		м. то	solo reddito
		fr. 8'2	00 per gli altri contribuenti
			coniugati con doppio reddito
7.	Deduzione per coniugi con doppio reddito	fr. 7'7	00.—
8.	Deduzione per figli	fr. 11'1	00.— per figlio

- ³Il moltiplicatore comunale per i frontalieri con rientro giornaliero è del 100%.
- 4Il moltiplicatore medio comunale per gli altri contribuenti è dell'80%.

Restituzione dell'imposta alla fonte (art. 247 cpv. 1a LT)

Art. 13 Non si procede alla restituzione dell'imposta alla fonte versata in eccedenza se questa è inferiore o uguale a fr. 20.—.

Tassazione ordinaria sostitutiva (art. 113 LT)

Art. 14 La tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di fr. 120'000.—.

Partner registrati (art. 8 cpv. 1bis LT)

Art. 15 Per l'attuazione del presente decreto esecutivo, ai partner registrati si applicano per analogia le disposizioni dello statuto dei coniugi.

Riparto intercomunale dell'imposta alla fonte dei frontalieri con rientro giornaliero (art. 277 cpv. 3bis LT)

Art. 16 Per i frontalieri con rientro giornaliero si dà luogo al riparto comunale dell'imposta alla fonte in caso di cambiamento temporaneo del Comune di lavoro, quando la durata del cambiamento temporaneo è superiore a 30 giorni.

Entrata in vigore

Art. 17 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Bellinzona, 30 novembre 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Regolamento

della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (Reg. Lipga)

(del 30 novembre 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015

decreta:

Capitolo primo Disposizioni generali

Vigilanza (art. 4 Lipga) Art. 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità esercita la vigilanza sull'applicazione della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (in seguito Lipga). Allo scopo, esso si avvale dell'Istituto delle assicurazioni sociali.